

Domanda di iscrizione albo CTU e albo periti

Scheda aggiornata al 24/09/2021

COS'E'

Presso il Tribunale sono istituiti l'albo dei Consulenti Tecnici (esperti in ambito civile) e l'albo dei Periti (esperti in ambito penale), suddivisi in categorie. Per particolari accertamenti, il giudice può farsi assistere dagli esperti iscritti nei rispettivi albi.

NORMATIVA

- [Art. 61 Codice di Procedura Civile](#)
- [Artt. 13 e segg. disp.att. Codice di Procedura Civile](#)
- [Art. 67 disp.att. Codice di Procedura Penale](#) (per i periti in materia penale)
- [Art. 7 D.M. n. 44 del 21-02-2011](#)- Processo Civile telematico

CHI PUO' RICHIEDERLA

Possono richiedere l'iscrizione agli Albi, coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale di Castrovillari;
- essere iscritti da almeno tre anni ad un Ordine Professionale;
- non essere iscritti all'Albo dei CTU o all'Albo dei Periti di altro Tribunale.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Castrovillari – Ufficio Segreteria.

COME SI SVOLGE

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale; le decisioni relative sono assunte da un Comitato, composto dal Presidente del tribunale, un Procuratore della Repubblica e un rappresentante dell'Ordine professionale e/o della Camera di Commercio. Ad essi si aggiunge per le iscrizioni all'Albo dei Periti, un rappresentante dell'ordine degli avvocati. Il Comitato si riunisce annualmente, con eventuali sessioni straordinarie.

Per la richiesta di iscrizione all'albo dei CTU e all'albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte.

Alla domanda vanno allegati

1. fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. il curriculum vitae;
4. per dimostrare il possesso della "speciale competenza tecnica" richiesta dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.) si richiede il deposito di una copia dei titoli e dei documenti, dei lavori effettuati e/o degli atti redatti e quant'altro di significativo realizzato

nel corso della propria attività professionale, dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche professionalmente rilevanti, **degli incarichi già svolti come consulente tecnico del giudice o come consulente di parte** ovvero come assistente ad altro consulente, allegando gli elaborati depositati in giudizio e, nell'ultima ipotesi, con attestazione sottoscritta dal consulente medesimo, eventuale frequentazione corso CTU organizzato dagli Ordini professionali. Tale documentazione va presentata in formato pdf da trasmettersi in via telematica in un secondo tempo, su richiesta dell'ufficio.

NOTA BENE

Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale (e quelli per i quali l'Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione al Reginde) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici](#).

COSTI

- La domanda va presentata in bollo da € 16,00;
- In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio chiederà il pagamento della tassa di iscrizione di € 168,00, dovuto una tantum, per ciascun albo per il quale si è stato iscritto.

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AGLI ALBI

Per ottenere un certificato di iscrizione, la richiesta va presentata per iscritto ed in bollo di **Euro 16.00**. Il certificato sarà anch'esso rilasciato in bollo di **Euro 16.00** oltre a diritti di cancelleria di **Euro 3.92**. Si ricorda che la normativa prevede dal 1.1.2012 "le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati". Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (c.d. autocertificazioni e atti notori).